

# Le precisazioni nelle pronunce dei giudici

## 01 | CONDIZIONI

L'articolo 2125 del Codice civile si preoccupa di tutelare il lavoratore subordinato, affinché le clausole del patto di non concorrenza non comprimano eccessivamente le possibilità di poter dirigere la propria attività lavorativa verso altre occupazioni ritenute più convenienti. La norma ha pertanto previsto che esse debbano essere subordinate a

ipotetico valore di mercato. Nel caso specifico, è stato ritenuto valido il patto che prevedeva la corresponsione in costanza di rapporto di un corrispettivo pari a circa 2,5% della retribuzione annua e, comunque, di una somma complessiva non inferiore al 40% dell'ultima retribuzione fissa annua lorda del lavoratore.

*Tribunale di Milano, sentenza 25 marzo 2011*

## 03 | CORRISPETTIVO

L'obbligo di non concorrenza, ancorché operante per il periodo successivo alla fine del rapporto, si è già perfezionato con la relativa pattuizione, il che impedisce al lavoratore di progettare per questa parte il proprio futuro lavorativo e comprime la sua libertà; ma questa compressione, in base

essere validamente apposto, deve avere come oggetto i prodotti o i servizi dell'attività lavorativa del dipendente. Devono essere escluse invece



attività estranee al settore produttivo o commerciale nel quale la società opera perché in questo caso non si possono integrare ipotesi di concorrenza. *Cassazione, sentenza 24662 del 19 novembre 2014*

## 05 | OPZIONE

Non è valida e non può essere apposta a un patto di non concorrenza la clausola di opzione che il lavoratore attribuisce al datore di lavoro come corrispettivo per la formazione professionale ricevuta. Questo perché la formazione costituisce già la causa del contratto di lavoro subordinato stipulato. Nel caso specifico esaminato dai giudici si trattava di un contratto di formazione e lavoro. Se questo divieto non fosse rispettato, infatti, si determinerebbe una illecita sperequazione delle parti nell'ambito dell'assetto negoziale e la violazione della natura contrattuale dell'opzione. *Cassazione, sentenza 8715 del 2 aprile 2017*




determinate condizioni, temporali e spaziali, e a un corrispettivo adeguato, a pena della loro nullità.

*Cassazione, sentenza 24662 del 19 novembre 2014*

## 02 | CONGRUITÀ

Con riguardo alla congruità del corrispettivo dovuto in caso di patto di non concorrenza, l'espressa previsione di nullità, contenuta nell'articolo 2125 del Codice civile, va riferita alla pattuizione non solo di compensi simbolici, ma anche a compensi manifestamente iniqui o sproporzionati in rapporto al sacrificio richiesto al lavoratore e alla riduzione delle sue possibilità di guadagno, indipendentemente sia dall'utilità che il comportamento richiesto rappresenta per il datore di lavoro, sia dal suo



all'articolo 2125 del Codice civile, non può avvenire senza l'obbligo di un corrispettivo da parte del datore, corrispettivo che finirebbe con l'essere escluso se al datore stesso venisse concesso di liberarsi ex post dal vincolo.

*Cassazione, sentenza 212 dell'8 gennaio 2013*

## 04 | OGGETTO

Il patto di non concorrenza, per